



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA**
Via V. Monti, 51 - 20123 Milano

Il Presidente

**Al Presidente dell'ODCEC di Milano
dott.ssa Marcella CARADONNA
Al Presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano
avv. Vinicio NARDO
e p.c. Al Presidente della CTP di Milano
dott. Paolo ROGGERO**

In relazione alla missiva congiunta pervenuta in data 27/10/2020, si ringraziano le SS.LL. per le segnalazioni in ordine alle criticità evidenziate con riferimento alle udienze della CTR e della CTP presso la sede di via Vincenzo Monti 51- Milano.

Il numero complessivo di sezioni tra CTP e CTR è di n. 40 (n. 21 presso la CTR e n. 19 presso la CTP) con conseguente numero medio di udienze mensili di circa 90/100.

Considerando un numero di ricorsi per ciascuna udienza tra 10 e 15, per ogni udienza è possibile la presenza di un numero di difensori tra n. 10 e n. 30, da moltiplicarsi per il numero di udienze giornaliero.

I locali della Commissione, compresi quelli destinati alle udienze, con qualche eccezione (ad esempio Aula Magna, ormai adibita a sala d'udienza) non consentono un accesso generalizzato, alla luce delle misure di sicurezze imposte dall'emergenza sanitaria, e, per tale motivo, sono stati esortati, con provvedimento in data 12/10/20 i Presidenti di Collegio, fino alla cessazione della fase emergenziale, ad invitare le parti a concludere con note scritte, salva richiesta di trattazione orale, generalmente accolta.

Analogo provvedimento è stato adottato dal Presidente della CTP di Milano in data 27 ottobre c.a.

In caso di richiesta di trattazione orale, ove i ricorsi in pubblica udienza superino il numero di 4/5 si è adottato, (prima dell'emanazione del D.L. 137/2020 che ha sostanzialmente eliminato la pubblica udienza tradizionale), da tutte le sezioni della CTR e della CTP il distanziamento orario proprio per evitare un afflusso generalizzato presso i locali della Commissione e le aule di udienza ma, evidentemente per scrupolo, i difensori in molti casi si sono presentati in anticipo sull'orario previsto.

Peraltro, ogni problematica al riguardo è stata superata dall' art. 27 D.L. 137/2020 che prevede, oltre al processo da remoto, di non immediata attuazione presso la CTR Lombardia e la CTP di Milano (sia per la mancata individuazione della piattaforma da parte del Ministero, sia per la mancanza delle idonee apparecchiature presso la sede di via Vincenzo Monti), la espressa previsione

del processo cartolare, in sostituzione della pubblica udienza, non richiedendosi più la presenza in udienza delle parti e dei loro difensori.

I fascicoli telematici sono facilmente consultabili dai giudici sulla loro rispettiva scrivania virtuale; il Presidente del Collegio può consultare tutti i fascicoli assegnati in udienza, comprensivi anche delle memorie e delle note e non sussistono problematiche specifiche al riguardo.

D'intesa col Direttore della Segreteria della CTR, si sono individuate, in base ai calendari di udienza della CTR e CTP, le aule maggiormente idonee per ciascuna giornata, senza alcuna distinzione tra locali originariamente destinati alla CTR e alla CTP (lo scrivente ha anche consentito la destinazione della propria stanza ad aula di udienza).

Si sta anche programmando, compatibilmente con le esigenze lavorative e professionali dei componenti delle Commissioni tributarie (che, come è noto, oltre ai giudici ordinari è composta da avvocati e commercialisti), una modifica ai calendari delle giornate di udienza che consenta, anche dopo la cessazione della fase emergenziale, l'ordinato svolgimento delle udienze, evitando un maggiore afflusso in alcune giornate (quella critica è, peraltro, solo la giornata del lunedì).

Con riferimento alle c.d. richieste di rinvio generalizzate (come quelle formulate dall'Agenzia delle Entrate, in particolare DP Milano 1 e 2) la CTR si era orientata, salvo particolari ragioni, a non aderire alla richiesta di rinvio, mentre per le altre eventuali richieste di rinvio (che a volte vengono presentate nell'imminenza dell'udienza o addirittura in udienza), in qualche caso è opportuno che si pronunci il Collegio anche se sono stati esortati i Presidenti di collegio a provvedere in via generale con provvedimento ante-udienza per evitare, dopo la cessazione dello stato emergenziale (allo stato fissato al 31 gennaio 2021, ma intuitivamente prorogabile almeno fino alla primavera 2021), un afflusso non necessario dei difensori nei locali della Commissione.

Ringraziando per le sollecitazioni e proposte di soluzione indicate, si invitano le SS.LL. a segnalare eventuali situazioni di criticità che dovessero essere, anche in futuro, evidenziate dagli iscritti ai relativi ordini professionali, in un'ottica di collaborazione intesa a salvaguardare sia le legittime esigenze professionali degli iscritti, sia la tutela della salute nel momento particolarmente delicato che la Regione Lombardia sta attraversando.

Si allegano alla presente:

- 1) Comunicazione in data 12/10/2020 del Presidente della CTR ai Presidenti di Collegio
- 2) Comunicazione in data 29/10/2010 del Presidente della CTP di Milano
- 3) Decreto n. 25/2020, in data 30/10/2020 del Presidente della CTR Lombardia

Milano, 2 novembre 2020

Il Presidente
Domenico Chindemi





**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA**

Via V. Monti, 51 - 20123 Milano
Tel. n. 06/93832110 - Fax 06/93832111

Il Presidente

Milano, 12 ottobre 2020

**Ai Sigg. Presidenti di sezione
e Vice-presidenti della
CTR Lombardia**

OGGETTO: Attività giurisdizionale durante la situazione emergenziale

Il numero dei contagi Covid 19 nella Regione Lombardia è tra i più alti d'Italia e come è noto, il Governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.

Il D.L. n. 34 del 2020 di proroga dell'art. 221, modificando l'art. 83 D.L.18/2020 prevede che la proroga riguarda le disposizioni dei commi da 3 a 10 (tra cui il processo da remoto e il contraddittorio documentale), non menzionando il comma 21 che estendeva le misure al processo tributario.

Trattandosi di misure a tutela della salute è incomprensibile per quale ragione il legislatore non abbia reiterato, così come per la giustizia ordinaria, tale estensione anche alla giustizia tributaria.

Considerata la previsione (peraltro già in atto) di una nuova ondata di contagi, la situazione logistica della CTR Lombardia (con corridoi angusti e poche stanze idonee a supportare udienze pubbliche), considerato che l'approssimarsi della stagione invernale non consente, come avvenuto in precedenza, l'attesa dei difensori negli spazi all'aperto sottostante la Commissione, considerata preminente la tutela della salute, ritengo possibile invitare, con mail, per le udienze programmate fino al 31 gennaio 2021, i difensori delle parti a concludere con note scritte, con termine di 5 giorni per richiedere la pubblica udienza che (salvo motivate ragioni) dovrà essere accordata.

In ogni caso, ove il numero di appelli, in pubblica udienza per ciascun Collegio, superi il numero di 4-5 gli stessi dovranno essere scaglionati, con orari differenziati, al fine di evitare assembramenti.

Si segnala l'obbligo di adozione, sia in udienza che in camera di consiglio delle mascherine e del distanziamento fisico di almeno un metro.

Si ringrazia per l'attenzione

Il Presidente
Domenico Chindemi



Commissione Tributaria Provinciale di Milano

Via Vincenzo Monti, 51 – Milano

Ill.mo Sig. Presidente
della Commissione tributaria regionale della Lombardia

Oggetto: risposta alla nota 28.10.2020

Mi premuro di dare immediato riscontro alla nota in oggetto, inviatami dalla S.V. a seguito della comunicazione congiunta dell' ODCEC e del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Tale comunicazione è pervenuta anche al sottoscritto.

Fornisco quindi le seguenti informazioni:

-da quando, ai primi di settembre 2020, è ripreso il lavoro presso questo consesso, tutte le sezioni di questa CTP praticano lo scaglionamento degli orari delle udienze;

-a causa del recente incremento dei contagi, ho adottato in data 27/10/2020 il decreto che allego, volto a ridurre drasticamente l'accesso fisico di parti e difensori presso l'attuale sede di questa CTP, e ciò facendo mie delle modalità che mi risulta stiano avendo ampio successo presso la CTR Lombardia;

-per quanto riguarda i locali ove si tengono le udienze, la CTP non ha particolari problematiche, grazie al continuo, efficace, puntuale lodevole sforzo organizzativo di tutto il personale;

-per quanto riguarda i rinvii dell'udienza chiesti dalle parti - una pratica che, peraltro, presso la CTP Milano viene scoraggiata - diramerò nei prossimi giorni una circolare ai Presidenti di sezione affinché provvedano sulle istanze almeno cinque giorni prima dell'udienza, in modo da far sapere per tempo alle parti se l'udienza si terrà o meno;

pressoché tutti i componenti della CTP Milano utilizzano i loro strumenti informatici per visionare atti e documenti dei fascicoli telematici degli RGR loro assegnati, fascicoli puntualmente aggiornati dalle segreterie, e sono quindi in grado, nella stragrande maggioranza dei casi, di relazionare in udienza in modo puntuale e completo.

A disposizione per ogni chiarimento, porgo distinti ossequi.

Vorrà cortesemente inoltrare la presente nota ai due ordini professionali autori della comunicazione, costituendo la stessa risposta, ritengo esauriente, alle esigenze rappresentate.

Milano, 28 ottobre 2020

Il Presidente della Commissione

*Dott. PAOLO ROGGERO**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993*



Commissione Tributaria Provinciale di Milano

Via Vincenzo Monti, 51 – Milano

IL PRESIDENTE

Vista la nota prot.1224 del Presidente della CTR Lombardia in data 12/10/2020 e condivise le argomentazioni in essa contenute;
preso atto dell'incremento dei contagi per effetto della seconda ondata della pandemia;
tenuto conto della situazione logistica dell'attuale sede della Commissione;
considerato che occorre evitare per quanto possibile il concorso di persone nei locali di questa CTP, anche atteso l'approssimarsi della stagione invernale, che non consente l'attesa dei difensori negli spazi all'aperto sottostanti alla Commissione;
vista la propria nota del 22.10.2020 – prot. 515 - con la quale segnalava ai Presidenti di sezione di esaminare l'opportunità di invitare i difensori e le parti, onde evitarne la partecipazione fisica all'udienza, di depositare brevi note illustrative scritte, facendo salva però la celebrazione dell'udienza pubblica in presenza se richiesta con apposita istanza da depositarsi almeno 5 giorni prima dell'udienza stessa;
attesa l'opportunità di adottare un formale provvedimento ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Giustizia Tributaria;
sentiti i Presidenti di sezione e fatto salvo comunque ogni loro diverso avviso

DISPONE

- che, per le udienze del mese di novembre e dicembre 2020 e quelle del primo trimestre 2021, le Segreterie invitino le parti – a mezzo p.e.c. – a concludere con note scritte senza accedere a questa CTP per l'udienza;
- che si informino le parti della possibilità di insistere per la pubblica udienza con istanza depositata almeno 5 giorni prima dell'udienza stessa e notificata alla controparte;
- che in tal caso la pubblica udienza si tenga regolarmente.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Commissione Tributaria Regionale, alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale, all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, nonché agli Ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano per la diffusione ai propri iscritti.

Milano, 27 ottobre 2020

Il Presidente

(dott. Paolo Roggero)



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA**
Via V. Monti, 51 - 20123 Milano

DECRETO N° 25/2020

IL PRESIDENTE

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo *"stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, attualmente fino al 31 gennaio 2021;

viste le comunicazioni trasmesse da questa Presidenza ai Presidenti di sezione e ai Vice Presidenti di sezione della CTR Lombardia in data 20/07/2020, 22/07/2020 e 12/10/2020;

vista la comunicazione trasmessa da questa Presidenza a tutti i giudici della CTR Lombardia in data 21/09/2020;

visto l'articolo 27 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n° 137;

rilevato che le disposizioni emanate da questa Presidenza debbano essere riviste alla luce dell'art. 27 D. L. 28 ottobre 2020, n. 137;

rilevato che nella Regione Lombardia, in cui si registra il più alto numero di contagi da Covid 19, sussistono le condizioni, previste dal comma 1 del citato art. 27 D. L. 28 ottobre 2020, n° 137, per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (giudici tributari, personale amministrativo e parti);

ritenuto che, allo stato, non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

preso atto che *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"* (art. 27 comma 2 D.L. n. 137/2020);

rilevato che *"nel caso in cui sia chiesta la discussione"*, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, *"si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica"* (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini), con la precisazione che *"in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio"* (art. 27 co. 2 D.L. n. 137/2020);

ritenuto che tali disposizioni debbano trovare applicazione, sussistendone la medesima ratio, anche per le sospensive e i giudizi di ottemperanza;

osservato che è possibile che i difensori depositino l'istanza "per insistere nella discussione" nei due giorni antecedenti l'udienza, con conseguente rinvio della stessa e che in tali casi appare opportuno, al fine di evitare la presenza in Commissione sia delle parti sia del Collegio (alla luce della previsione di cui al capo successivo), che il Presidente del Collegio disponga il rinvio non in udienza, ma con decreto preudienza, per consentire il rispetto dei termini (almeno 10 e 5 gg. prima dell'udienza per memorie conclusionali e di replica);

ritenuto che, nel caso in cui gli appelli non siano stati ancora calendarizzati, appare possibile che l' *"istanza per insistere nella discussione"* e i termini per il deposito delle conclusionali e repliche siano previsti nella stessa comunicazione dell'udienza di trattazione, assegnando alle parti un termine che potrebbe essere individuato in cinque giorni dalla data di comunicazione dell'udienza di trattazione per "insistere" nella richiesta di pubblica udienza, prevedendo anticipatamente che, ove almeno una delle parti "insista", la trattazione sarà scritta e che i termini per le conclusionali siano antecedenti all'udienza di volta in volta calendarizzata, evitandosi, in tal modo, rinvii necessitati, per mancanza dei termini, nel caso in cui la relativa istanza sia presentata nei due giorni antecedenti l'udienza. Per esigenze di spazio, la dicitura, da inserire nell'avviso di convocazione alle parti sarà la seguente: *"Richiesta pubblica udienza nei 5gg dall'avviso di trattazione con termini di legge art. 27 DL 137/20"*; per tali dovendosi intendere 10 e 5 giorni prima dell'udienza per memorie conclusionali e di replica;

preso atto che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Milano, per la sede centrale di Milano della CTR, e dal Comune di

Brescia, per la Sezione staccata della CTR, *"sono esonerati su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata"*, ed a questa Presidenza per conoscenza, *"dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata"* (art. 27, comma 3 D.L n. 137/2020);

considerato che dei giudici tributari attualmente in servizio presso la CTR della Lombardia, molti risultano risiedere in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione o la sezione staccata (n. 63 per la sede centrale e n. 12 per la Sezione staccata di Brescia) con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe difficoltoso, fino a paralizzare quasi completamente, il funzionamento delle sezioni;

ritenuto di poter superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento;

ritenuto di precisare e uniformare i criteri e le prassi dell'eventuale svolgimento delle camere di consiglio con collegamento da remoto con le seguenti indicazioni:

- a) il Presidente del Collegio e/o un giudice potranno collegarsi con l'altro o gli altri componenti del Collegio anche presso la sede della CTR, ma con mezzi propri, azionando il Wi-Fi dal proprio cellulare, con oneri a loro carico, essendo sprovvista la CTR del relativo collegamento;
- b) per le camere di consiglio a distanza non occorre il verbale, ma il Presidente del Collegio o un suo delegato, nel ruolo di udienza, che sarà inviato via mail al Collegio a cura del Segretario di sezione, indicherà il provvedimento emesso (sentenza, ordinanza, rinvio a nuovo ruolo etc) che poi trasmetterà via mail al Segretario di sezione o consegnerà direttamente in Commissione, potendo delegare anche un componente del Collegio per tale incombenza;
- c) il processo verbale e la compilazione del dispositivo non sono obbligatori, dovendo il Presidente del collegio, comunque, annotare, con le modalità ritenute opportune, la natura del provvedimento emesso nel ruolo d'udienza contenuto nell'"Elenco dei procedimenti". In alternativa è possibile, anche per la camera di consiglio a distanza, la compilazione, da parte del Presidente del Collegio, del processo verbale e del dispositivo, messi a disposizione dal segretario di sezione in formato editabile, per ciascuna udienza;
- d) il processo verbale, ove compilato, sottoscritto dal Presidente del collegio, sarà trasmesso, unitamente al ruolo di udienza compilato con l'indicazione del provvedimento emesso, al Segretario della Sezione; il dispositivo, ove compilato, sarà trattenuto dal Presidente del Collegio e trasmesso in Segreteria dopo la sottoscrizione della sentenza in presenza o con forma digitale;

DISPONE

sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, quanto segue:

1. le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, **a decorrere da lunedì 2 novembre 2020**, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
2. nel caso in cui sia chiesta la discussione, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
3. nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
4. al fine di evitare rinvii si segnala la possibilità di procedere con le modalità indicate nel sesto capoverso;
5. è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto e con le modalità sopra specificate, mediante utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutti i componenti della CTR Lombardia, al Direttore della CTR, al reggente della Sezione staccata di Brescia, ai segretari di sezione, al Direttore Regionale dell' Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Lombardia, al Garante del Contribuente della Regione Lombardia.

Milano 30 ottobre 2020

Il Presidente
Domenico Chindemi

